

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019 (Rv. 655625 - 01)

Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Conseguenze - Fallibilità - Fattispecie.

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019 (Rv. 655625 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2545_13](#), [Cod_Civ_art_2082](#), [Dlgs_14_2019_art_121](#), [Dlgs_14_2019_art_001](#)